

| Posiz grad. | punteggio | pos. Dom | richiedente | intervento | spesa complessiva ammissibile | contributo concedibile | contributo assegnato | contributo (progressivo) | termine previsto completamento intervento |
|-------------|-----------|----------|-------------|------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---|
| | | | | Salvi | | | | | |

1. Di autorizzare F.I.L.S.E. S.p.A. a dare comunicazione degli esiti risultanti dal procedimento istruttorio e di concedere i contributi alle domande utilmente poste in graduatoria;
 2. Di pubblicare per estratto il presente decreto, e relativi allegati sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria, e sui siti WEB della Regione Liguria e di F.I.L.S.E. SpA;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso

IL DIRIGENTE
Cristina Battaglia

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO COORDINAMENTO ISPETTORATI AGRARI

14.03.2011

N. 662

Diffusione in Liguria del cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu) secondo aggiornamento (anno 2010) zonizzazione regionale.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e s. m.;

Visto il Decreto Ministeriale 30/10/2007 "Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 42 del 19/02/2008;

Visto il precedente Decreto, n. 790 del 30/06/2008, con il quale il Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale, aveva "zonizzato" il territorio ligure, ai sensi del sopra citato D.M. 30/10/2007, sulla base della diffusione del cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu) monitorata sino ad allora nella ns. regione;

Visto il precedente Decreto n. 2583 del 25.09.2009, con il quale il Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale, ha aggiornato la sopra citata "zonizzazione" del territorio ligure, ai sensi del sopra citato D.M. 30/10/2007, sulla base della maggior diffusione che il cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu) aveva raggiunto in Liguria nell'anno 2009;

Considerata l'entità delle segnalazioni ricevute da ogni parte del territorio regionale e tenuto anche conto che nella nostra regione i castagneti sono rappresentati in massima parte da boschi cedui che, peraltro, sono molto diffusi ed in cui risulta praticamente impossibile il ricorso a mezzi di lotta sia fisici che chimici e che, di conseguenza, non è più ipotizzabile riuscire ad eradicare dal territorio l'organismo nocivo in argomento;

Considerato di dover procedere alla ridefinizione delle zone di insediamento, tampone e indenni del territorio regionale e alla definizione delle misure fitosanitarie obbligatorie per limitare la diffusione del cinipide del castagno;

Ritenuto di dichiarare quale "zona di insediamento" tutto il territorio regionale della Liguria così come rappresentato nell'allegato 1 del presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Ritenuto di dare atto che, ai sensi del più volte citato decreto 30/10/2007:

- sono vietati l'introduzione, lo spostamento o la detenzione nel territorio regionale di esemplari vivi del cinipide in argomento e dei vegetali destinati alla piantagione del genere *Castanea* Mill., con eccezione di frutti e sementi, infestati dal cinipide stesso;
- i vegetali sopra citati, con eccezione di frutti e sementi, possono circolare nel territorio comunitario soltanto se accompagnati dal passaporto delle piante, anche se destinati ad utilizzatori finali non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali;
- il passaporto delle piante sopra citato può accompagnare i vegetali in argomento solo se questi sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita, o dal momento della loro introduzione nella Comunità:
 - in un luogo di produzione in uno stato membro dove l'organismo è notoriamente assente oppure
 - in un luogo di produzione che il Servizio Fitosanitario nazionale ha riconosciuto indenne da organismi nocivi, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie;

Ritenuto di stabilire che, per limitare un'ulteriore diffusione dell'insetto in oggetto, i soggetti professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali che acquisiscono materiali di propagazione del genere *Castanea* Mill. sono tenuti a:

- dare tempestiva comunicazione di tale acquisizione al Servizio Fitosanitario Regionale;
- effettuare un trattamento insetticida entro 15 giorni dal ricevimento del citato materiale di propagazione concordando preventivamente con il citato Servizio Fitosanitario il principio attivo da utilizzare e le modalità di distribuzione del prodotto;

DECRETA

di dichiarare "zona di insediamento" l'intero territorio regionale della Liguria così come rappresentato nell'allegato 1 del presente decreto di cui costituisce parte integrante;

di dare atto che, ai sensi del più volte citato decreto 30/10/2007:

- sono vietati l'introduzione, lo spostamento o la detenzione nel territorio nazionale di esemplari vivi del cinipide in argomento e dei vegetali destinati alla piantagione del genere *Castanea* Mill., con eccezione di frutti e sementi, infestati dal cinipide stesso;
- i vegetali sopra citati, con eccezione di frutti e sementi, possono circolare nel territorio comunitario soltanto se accompagnati dal passaporto delle piante, anche se destinati ad utilizzatori finali non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali;
- il passaporto delle piante sopra citato può accompagnare i vegetali in argomento solo se questi sono stati coltivati per tutto il ciclo di vita, o dal momento della loro introduzione nella Comunità:
 - in un luogo di produzione in uno stato membro dove l'organismo è notoriamente assente oppure
 - in un luogo di produzione che il Servizio Fitosanitario nazionale ha riconosciuto indenne da organismi nocivi, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie;

di stabilire che, per limitare la diffusione dell'insetto in oggetto, i soggetti professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali che acquisiscono materiali di propagazione del genere *Castanea* Mill. sono tenuti a:

- dare tempestiva comunicazione di tale acquisizione al Servizio Fitosanitario Regionale;
- effettuare un trattamento insetticida entro 15 giorni dal ricevimento del citato materiale di propagazione concordando preventivamente con il citato Servizio Fitosanitario il principio attivo da utilizzare e le modalità di distribuzione del prodotto;

di dare atto che, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, chiunque non osservi le disposizioni emanate è passibile della sanzioni amministrative previste dall'art. 54, comma 23, del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e dall'art. 14, comma 5, della L. R. n. 6/2005;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

(allegato omissivo)